

ALESSANDRO BONDI

UN PERICOLOSO TERRORISTA *

SOMMARIO

I. *Fatto e reato*. II. *Fenomeno sociale e politica criminale*. III. *Gestione belligerante dell'emergenza*. IV. *Approcci integrati*. V. *Finalmente un pericoloso terrorista*. *Bibliografia di riferimento*.

I. Fatto e reato

(Non è successo, poteva succedere)

A. *Quattro atti: il primo*. Il Principale questa non gliela perdona; gli amici del bar, nemmeno; la moglie, meno che meno. Eppure non poteva essere diversamente. *Ebay*, asta informatica, ancora due minuti per un'offerta. Non ci sarebbe stata una seconda possibilità. Dirà che non ha veramente deciso; che è stato deciso; che è stato costretto a decidere, così, seduta stante. Dirà pure che una trama intessuta altrove lo ha attirato in treni stanchi, con un biglietto in tasca, a sognare una notte troppo lunga, ad ascoltare i suoni imprigionati nel ferro umido di una stazione che odora di pane abbagliato dalle luci al neon. In fondo, la stessa trama d'infiniti fili che ha attratto altrettanti uomini con un biglietto in tasca; che li ha lasciati sognare ascoltare odorare. E li ha riversati in una piazza ubriaca di colori, consacrata a Maria, ritmata da un carillon. E poi li ha spinti in treni-talpa, lontano dalla luce dai viali dai parchi, di una città monaca. E infine li ha fatti riemergere, 13 stazioni dopo, trascinandoli in un bozzolo cangiante affollato chiuso: dove persone più non sono. Perché sono prede. Prede di un artropodo che ha vomitato lontano i fili di una ragnatela, con al centro un bozzolo cangiante affollato chiuso. Sono le ore 21 del 9 giugno 2006.

Il secondo. Nel silenzio di una radio che non risponde, la preghiera urlata ad un Dio che sempre ascolta. Germania-Costarica giocano la partita inaugurale del 18° campionato mondiale di calcio, nel bozzolo cangiante affollato chiuso dell'*Allianz Arena* di Monaco di Baviera: lo

* Alla mamma, che è di Monaco; a papà, che pure di Monaco avrebbe voluto essere; alla sorellina, che a Monaco ha giocato; a Suzi, che a Monaco mi ha trovato.

stadio che con i suoi 37.600 metri quadri di superficie, 100.000 metri cubi di cemento, 20.000 tonnellate di acciaio, 1.200 metri quadri di negozi e 6.500 metri quadri di ristoranti, per 69.901 spettatori, attende senza saperlo il volo di un Boeing 747-400 El Al "Tel Aviv-Londra": un ragno di 70 metri di lunghezza, 520 metri quadrati di superficie alare, 4 propulsori *Turbofan Pratt & Whitney*, 6 milioni di componenti, 396.890 chili di peso al decollo e 1 tonnellata di aria pressurizzata; tutto per 526 passeggeri 8 assistenti di volo 2 piloti. E un terrorista suicida. Sono le ore 21.05 dello stesso giorno, il 9 giugno 2006.

Il terzo. Sono arrivati tardi, ma non troppo tardi. Sanno cosa cercare. Una voce è stata convinta a parlare, ora è un po' malconcia. Ma ha parlato. Due *Eurofighter Typhoon* del *Jagdbombenschwader 71 "Richtshofen"*, si sono alzati in volo dalla base di Wittmund. Due missili aria-aria AIM 120 sono stati armati. Due telecamere per la visione notturna NVE hanno scandagliato il cielo, cercando un ragno. Lo hanno trovato, lo hanno puntato, lo hanno affiancato. E poi niente. Sono le ore 21.12, sempre dello stesso giorno, il 9 giugno 2006.

Il quarto. Era un'ora qualunque di quattro mesi prima, per la precisione del 15 febbraio 2006, quando la Corte costituzionale tedesca dichiarava l'incostituzionalità del § 14/3 del *Luftsicherheitsgesetz* (legge sulla sicurezza dei voli aerei). Una legge per cui un aereo-ragno, 526 passeggeri, 8 assistenti di volo, due piloti, e un terrorista, avrebbero potuto finire il loro viaggio nei cieli della Baviera, abbattuti lontano dai 69.901 spettatori dell'*Arena Stadium*.

B. *Luftsicherheitsgesetz*. Lavorando di fantasia su un possibile *target* terroristico, la paura ha accompagnato una domanda. Non è una domanda originale, è già stata posta. Di fronte alla tragedia, di fronte alla vita di alcuni contro la vita di molti, già Bentham, già Lüderssen, già il giornalista, il politico, il cittadino si sono chiesti cosa sarebbe giusto fare: come rispondere a una minaccia terroristica tipo quella poc'anzi prospettata (cfr. VIGANÒ).

Le risposte sono state molte e diverse tra loro. Ora si è aggiunta quella della Corte costituzionale federale tedesca, argomentando proprio il § 14/3 della *Luftsicherheitsgesetz*. Disposizione che, dopo aver prescritto condotte alternative all'uso diretto della forza (§ 14/1), ne autorizza infine l'uso se le circostanze lasciano «*supporre che l'aereo verrà usato*

contro la vita di persone, e solo se sia l'unico mezzo per respingere questo pericolo attuale».

Ma, obietta la Corte, non si può autorizzare nulla che comporti la morte di altri innocenti secondo un ragionamento quantitativo. Perché non c'è una "necessità" che giustifica: la vita è incommensurabile. Cento per centomila non è un male minore, non toglie valore alla dignità di ogni vita umana, insomma, non è un'alternativa che l'ordinamento penale possa giustificare, semmai scusare (cfr. BVerfG NJW 2006, 751). E i termini non cambiano col cambiare della causa di giustificazione. A dispetto della fantasia argomentativa dei giuristi, una legittima difesa a favore di terzi può rivolgersi solo contro l'aggressore; un tacito consenso all'abbattimento per un dovere di solidarietà, cozza contro la realtà dei fatti e il principio dell'indisponibilità del bene vita; un ripreso stato di necessità che individui il "male minore" non tanto nel numero dei passeggeri presi in ostaggio, ma nelle minori possibilità di essere salvati, impropriamente distingue vite di "seria A" e di "serie B" secondo la valutazione delle circostanze di cui un altro uomo potrebbe avere o non avere conoscenza: uomo cui ancora sfuggono, per definizione, qualità divine (VOLK).

In Italia, si avrebbe forse qualche problema in meno. Se è pur vero che lo stato di necessità giustificante italiano non esige che il bene salvato superi il valore del bene sacrificato, il limite previsto della proporzionalità permetterebbe la commisurazione di vite umane basate sul loro numero. Una posizione in grado di evitare l'ipocrisia di configurare infine uno stato di necessità scusante sperando in un eroe che, in piena autonomia, si assuma il compito di abbattere un aereo in volo consapevole che nessuno può autorizzarlo in tal senso (cfr. DONINI, PULITANÒ, VIGANÒ). Una posizione che però non incide sulla perplessità di ammettere, in via teorica quanto pratica, la prevalenza del principio di proporzione sulla incommensurabilità della vita umana.

C. Esorcismi. Quella della Corte costituzionale tedesca è una risposta che, insieme ad altre domande, genera altre paure. E le paure vanno esorcizzate, con la ragione posta al servizio dell'uomo e delle sue passioni. Ma il giurista ha, insieme al politico, al giornalista, al cittadino una risposta se non originale almeno utile alla gestione razionale della devianza terroristica?

La risposta sta nella presunzione di continuare a scrivere, esponendo uno studio che avvicini il fatto al reato, il fenomeno al diritto penale. Si vogliono così richiamare rapporti causali sufficientemente chiari all'inten-

dere, perché al fatto si risponda con la tipizzazione di un reato e, al fenomeno, con il disegno di una politica criminale credibile.

Ma si scriverà anche di altro. Perché la vita è più complessa e insieme più semplice. È un ologramma, dove la parte riflette il tutto. Il fatto è anche fenomeno, il reato è anche politica criminale. Altra analisi è allora possibile: *ottimistica* o *pessimistica*, *razionale* o *creativa*, *economica* o *romantica*. La scommessa è individuare un procedere, se non un risultato, che sia sintesi e non scelta, per gestire l'emergenza senza dimenticare le ragioni del vinto. A ritrovare l'umiltà dell'ingegno come della passione, penserà infine la storia: promesso. Questo è tutto, ora viene il dettaglio.

D. *Le fattispecie di terrorismo*. Ci sono reati. Ci sono misure di prevenzione. Ci sono regimi speciali processuali, probatori, premiali, penitenziari che offrono una tutela integrata penale, amministrativa, processuale, penitenziaria, internazionale (DONINI). C'è pure un gran d'affare nel classificarle. E c'è dell'altro, ma ripugna parlarne alla presenza della Costituzione. Un passo alla volta.

Per l'ordinamento italiano, il terrorismo è soprattutto una finalità. È la finalità di un delitto associativo che si aggiunge alla tipicità del fatto quale elemento specializzante del dolo (artt. 270-*bis*, -*quater*, -*quinquies* cp). Perché se è vero che è il reato-scopo a colpire, è il reato-fine a spaventare inconsciamente uno Stato.

L'ordinamento registra numerose aggiunte. Così, all'originaria *Associazione sovversiva* (art. 270 cp), si è sommata d'urgenza per il terrorismo nostrano una prima versione del delitto di *Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico* (art. 270-*bis* cp, l. 6 febbraio 1980 n. 15). Dopo l'Undici settembre 2001, si è aggiunto un terzo comma per la versione transnazionale del delitto associativo, quando gli «atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale», insieme a un quarto comma per la confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego» (l. 15 dicembre 2001 n. 438). Si è quindi introdotto il delitto di *Assistenza agli associati* (art. 270-*ter* cp), cui si sono sommati i delitti di *Arruolamento e addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale* (artt. 270-*quater* e 270-*quinquies* cp) e la fattispecie definitoria di «*Condotte con finalità di terrorismo*» (art. 270-*sexies* cp)(l. 31 luglio 2005 n. 155). Su que-

st'ultima norma si tornerà (cap. III) (cfr. APRILE, FIORE S., FLORA, INSOLERA, MARRA GA., ROSI).

E. *Una struttura pericolosa.* Andando per le generali delle fattispecie di terrorismo, si osserva che la condotta dovrebbe recuperare una base empirica e, il dolo specifico, essere inteso come qualcosa di diverso rispetto a un atteggiamento interiore mal conciliabile con un diritto penale del fatto. In tal senso, aiuta chiedere che la finalità riguardi una condotta pericolosa idonea a conseguire l'obiettivo o, perlomeno, una condotta pericolosa teleologicamente connessa allo scopo (FLORA). Ma non è scontato. I dubbi circa la tecnica legislativa utilizzata si appuntano sulle presunzioni di pericolo, offerte dai delitti di attentato e dall'incriminazione di organizzazioni e associazioni, in termini di solito condivisi dalla dottrina: un po' meno dalla giurisprudenza, e ancor meno dal legislatore (cfr. DONINI). La verità è che la struttura di questi reati si fonda sull'anticipazione della tutela a fronte di un pericolo, in nome della "sicurezza". In breve: su una *ragione d'essere* sotto le mentite spoglie di un *diritto*.

Perciò anche sulla *sicurezza* si dovrà tornare (cap. II), ma solo dopo aver visto il "retroscena" delle norme, perché il terrorismo è molto più di un fatto sussumibile in qualche reato: è reato che arranca dietro un fenomeno. Ed è la ragione di un incubo.

II. Fenomeno sociale e politica criminale

(È successo, poteva non succedere?)

A. *Atto unico.* Quattro aerei vengono dirottati e nemmeno uno è intercettato dai *Top gun* americani. Due colpiscono una coppia di grattacieli, "torri" che fanno parte del *World Trade Center* di New York. Un terzo colpisce il Pentagono. Il quarto non colpisce obiettivi, solo grazie al sacrificio dei passeggeri che costringono i terroristi a precipitare lontani da luoghi abitati. Questi i fatti dell'Undici settembre 2001. Noti, fin troppo noti. Le due torri che crollano sono immagini ormai della memoria collettiva di questo secolo: chiare nella loro drammaticità. Ma il "come" e il "perché", non è altrettanto chiaro.

Il fallimento dei sistemi di sicurezza statunitensi non ha convinto proprio tutti, anche chi ha in uggia la teoria del complotto. Il fatto dell'Undici settembre 2001 è stato ripreso in documentari, film, *reportage* giornalistici. Il Pentagono ha pure finanziato un contro-film-

documentario. Una dopo l'altra sono deflagrate altre verità, mai una verità.

Sfortunato giurista! Uno studio che arranca dietro il sistema penale predisposto contro il terrorismo, qui non può cercare elementi per prendere parte, tutt'al più ragioni empiriche per bilanciare le certezze ufficiali del fenomeno col diritto al dubbio, col diritto di porre le domande e di attendere le risposte che definiscano il dato sociale su cui costruire la norma.

B. *Dubbi*. Nei nove mesi prima dell'undici settembre 2001, la collaborazione tra il controllo aereo civile statunitense (FAA) e quello militare (NORAD) era stata efficace. Per 67 volte si era attivata in pochi minuti. Ma l'Undici settembre mancò quattro aerei su quattro, anche quello sul Pentagono, uno dei luoghi meglio difesi al mondo. Nello stesso giorno lo spazio aereo era occupato da 5 grandi manovre, tra cui un'esercitazione incentrata sulla difesa in caso di dirottamento di 20 aerei passeggeri.

L'ingegneria e dintorni ci mette del suo. Entrambe le torri del WTC crollano, pur essendo state progettate per non crollare di fronte a una simile eventualità, e crollano in maniera anomala, collassando. Crolla pure "l'edificio n.7", pur non essendo stato colpito e, anzi, individuato per la sua robustezza quale rifugio del sindaco di New York in caso di attacco aereo al Municipio della città (cfr. CHIESA).

Il Pentagono, colpito al fianco, non lascia tra le macerie parti riconoscibili dell'aereo che lo ha colpito e solo giorni dopo vengono dati alla stampa pochissimi fotogrammi dell'impatto: ben poca cosa per le innumerevoli telecamere che sorvegliano l'edificio sede del dipartimento della difesa degli Stati Uniti la cui costruzione iniziò, guarda il caso, proprio l'Undici settembre 1941 (http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Pentagono).

Se si vuole andare sul facile di chi giudica "dopo" quel che si doveva sapere "prima", sia l'attacco alla corazzata USS *Cole*, sia quello all'ambasciata statunitense a Nairobi potevano essere visti come i segnali di quanto sarebbe successo a New York (cfr. FLETCHER).

C. *Informazione, media, diritto*. La provocazione è come la speculazione economica: brutta da ammettere, ma utile per testare la validità di un sistema, per anticipare le sue mancanze, per porre dei correttivi. Con questo spirito, si potrebbe fare quanto in genere si nega al giurista, che delle sole norme deve fornire l'alchimia, e così rifiutarsi

di seguire la televisione, per pregiudizio, per stanchezza, per esperimento. Perché anche la coscienza del giurista prude, quando si rifugia nella tecnica giuridica senza ficcanasare un po' nella sostanza (cfr. HASSEMER 2).

Navigando nel Web tra agenzie di stampa e canali tematici, vale a dire per terre straniere di effimera sostanza, di poche certezze sulle fonti e sui criteri di verifica della validità scientifica, ci si affida ad un criterio di falsificabilità vacillante, esposto ai milioni di documenti prodotti dagli algoritmi di un motore di ricerca, cercando l'informazione mancante, la plausibilità fondata sul buon senso e preoccupata dal presente digitale che veicola l'informazione con irrisoria facilità di manipolazione. È utile però ricordare che non esiste nulla di oggettivo nell'atto del conoscere; che quando l'uomo osserva, interagisce con l'osservato; che al fatto si unisce il commento, la prospettiva, la diversa fonte, il diverso intendimento. Con questo fare ci si può aspettare qualcosa di sempre diverso, anche se si tratta solo di un'informazione. E invece così non è. L'informazione sul terrorismo si mostra seriale: stessi contenuti, stesse immagini, stessa scaletta. Con la c.d. *guerra al terrorismo* diventa letteralmente "embedded", meglio, inscatolata nei carri armati che stivano cronisti destinati a diventare portavoci di *video game* con morti e distruzioni reali.

D. *Disubbidienza musicale*. Difendendo briciole di obiettività, ci si trinca dietro la doppia negazione del "non è improbabile pensare" prima di suggerire che il controllo dell'informazione possa piacere ai governi pigri della democrazia: ammaliati dalla censura per "motivi patriottici". Se aiuta un esempio, si offre quello che proviene dagli stessi Stati Uniti: magnifici nelle loro contraddizioni. Dopo l'Undici settembre, la *Clear Channel Communication*, società che controlla 1170 emittenti radio statunitensi, stila una lista di 150 canzoni proibite per i loro contenuti in quanto poco adatte allo spirito del momento. Una di queste è *Imagine* di *John Lennon*. Gli ascoltatori e molte emittenti si ribellano. Un'emittente inizia le proprie trasmissioni proprio con *Imagine* «perché è una canzone bellissima, parla di amore e di speranza, l'unica cosa di cui abbiamo davvero bisogno».

E. *Attinenze col diritto*. Nonostante la premessa su quel che il giurista può cercare, si obietterà che tutto questo scartabello sui media «non c'entra niente col diritto». E invece sì che c'entra col diritto, perché c'entra con la parola "terrorista", "terrorismi", "lotta al terrori-

smo". Queste parole non sono solo oggetto di politica, ma di politica criminale: certo affare del giurista. "Terrorista", "terrorismi", "lotta al terrorismo" sono oggi ragione di una gestione giudiziale della politica concretizzata da esecutivi ed altri organismi diversi dai parlamenti nazionali. "Terrorista", "terrorismi", "lotta al terrorismo" sono pure ragione di accertamenti senza garanzie fondati sulle note informative dei servizi di *sicurezza di uno Stato*. "Terrorista", "terrorismi", "lotta al terrorismo" sono infine ragione di torture, sequestri di persona, detenzioni "illegali" legalizzate dagli Stati. E di guerre.

Finché l'uomo rimane il cliente del giurista, il giurista dovrà affrontare anche quel che c'entra col diritto senza essere diritto, perché fonte di dati e controllo dei poteri su cui si fonda una democrazia.

F. *Fatto, fenomeno, predicati*. Si è parlato di dati empirici necessari al penalista. È il momento di entrare nel dettaglio, definendo i contenuti. Il *terrorismo* è invero qualcosa di più di un fatto: è un fenomeno sociale. E un fenomeno sociale può diventare devianza solo quando è oggetto di preoccupazione politico-criminale; e può diventare reato solo quando ha esaurito una serie di passaggi preliminari (cfr. MONACO). Ma, in primo luogo, il *terrorismo* resta un fenomeno sociale che interessa per sé e per i suoi predicati: *interno e internazionale; politico e religioso, di Stato o contro lo Stato; di classe o territorialmente localizzato* (DELLA PORTA, PELLICANI).

G. *Conoscenza del fenomeno*. Cos'è il *terrorismo*? Cos'è che convenzioni e legislazioni inseguono e non definiscono?

Terrorismo e non terrorista, attività e non soggetti sono parole e contesti che chiedono un chiarimento da tradurre in una definizione capace d'individuarli. È un buon inizio, fa sperare in un qualcosa di oggettivo. Ma poi ci si arena. Se un concetto scientifico dev'essere *neutrale e univoco, comunicabile e discriminante*: il *terrorismo* non lo è. Le scienze sociali annaspiano. L'attività è di *terroristi* per alcuni, *partigiani o combattenti della libertà*, per altri: a seconda dei rapporti di forza, di luogo, di tempo.

Poco aiuta riferirsi all'uso sistematico della *violenza* tra fazioni avverse: comprende bande criminali, contese dinastiche, gran parte delle interazioni nei regimi autoritari. La situazione non migliora, se ci si appella al concetto di *violenza* con cui si predica la *politica*: insomma la *violenza* può anche essere di Stato secondo parametri di giudizio esterni all'Istituzione.

Così si torna ai soggetti che praticano questa attività. Si fa finta di nulla circa i dubbi legati al concetto di *violenza*, si collega il tutto a un indeterminato fine *politico*, si vagheggia il fine di *terrorizzare* e si collega questa attività a «*organizzazioni clandestine di dimensioni ridotte che, attraverso un uso continuato e quasi esclusivo di forme d'azione violenta, mirano a raggiungere scopi di tipo prevalentemente politico*» (DELLA PORTA). Risultato molto poco convincente. Eppure il *terrorismo* è incredibilmente reale e muove senza fatica l'armamentario coercitivo di uno Stato (cfr. CALABRESI, CORDERO, DAMBRUOSO, DELLA SETA, DELPECH, FLETCHER).

H. *King Kong criminologico*. In realtà, il *terrorismo* è un fenomeno che le scienze sociali conoscono poco e male. Non per il fenomeno, ma per quanto appena descritto: per la variabile politica che pregiudica il fenomeno (cfr. ART. KAUFMANN). E la mancata conoscenza del fenomeno si riverbera sulla descrizione della fattispecie chiamata alla sua disciplina. In altri termini, l'effetto distorsivo è importante. Crea illusioni ottiche simili a quelle cinematografiche dove un normale gorilla, sul modello in scala di un grattacielo, diventa un appassionato *King Kong* sull'*Empire State Building*. Che simili distorsioni da deficienze informative possano poi essere volute per giustificare politiche e spese destinate alla "sicurezza", è questione che si lascia ai politologi, in Italia inferiori solo al numero di chi ritiene se stesso il miglior commissario tecnico della nazionale di calcio.

Certo è che la scienza giuridica non può seguire questo corso. Ogni scienza dovrebbe aspirare ad un sufficiente grado di conoscenza per operare classificazioni e analisi in grado di offrire risposte. A maggior ragione, una scienza sociale come il diritto mal tollera delle asimmetrie informative che abbandonino l'interpretazione giudiziaria disciplinata dal principio di legalità, a decisioni politiche attualizzate da atti amministrativi quali l'inserimento in liste di proscrizione di presunti terroristi.

I. *Legislatore e giudice*. Il fenomeno non è però affare del giudice. Tutt'al più, del penalista che offre un vestito normativo alla politica criminale, confezionata da un legislatore che in concreto sceglie la via del reato dopo aver riscontrato o solo presagito l'inefficacia di altro intervento politico.

Tradizionalmente si osserva: al legislatore va lasciata la gestione del fenomeno e al giudice la gestione del fatto. D'altra parte, anche a

voler lasciare al solo giudice l'applicazione della norma, è difficile negare come l'applicazione del diritto sia costretta a sbirciare i proponenti legislativi e a ragionare con categorie non giuridiche (VOLK). A maggior ragione, se le fattispecie penali arrancano nel definire quel che è continuo oggetto di interazione e comprensione innanzi tutto politica. L'azione politica di un c.d. *Stato canaglia* può così essere definita di appoggio al terrorismo finché, per esempio, questo Stato trova l'ostilità politica di altri Stati circa la liberalità con cui concede diritto di asilo a persone che con la violenza rivendicano pretese politiche. In conclusione, il legislatore guarda al giudice e il giudice guarda al legislatore: tra i due vi è un continuo scambio d'informazioni. Tuttavia, gli occhi di entrambi sono velati dal quotidiano accadere, e spesso sono confusi da strumenti di conoscenza che attingono a piene mani nella sociologia, nella politica, nella religione (cfr. MOROSINI).

L. *Un percorso possibile*. Per distinguere i fenomeni dai fatti, occorre lo stesso contesto temporale e spaziale. Quindi le misure di quel che si analizza possono distinguere il fatto penalmente gestibile, che è singolo ed eccezione, dal fenomeno politicamente rilevante, che non è più singolo o eccezione. Insomma: al diritto penale vanno gli episodi, alla politica la trama di una storia.

Ma non c'è trama senza episodi che la compongano; non c'è storia senza singoli accadimenti che evidenzino una successione di vita; non c'è reato senza il fenomeno. Il problema è solo "chi" deve fare "cosa" e "quando". Domande la cui risposta è accettabile, se è interiorizzato il rispetto della divisione funzionale dei poteri dello Stato. Vale a dire, l'interpretazione teleologica del giudice può essere ricondotta al significato storico dei singoli termini raccolti con *mano pigra* dal legislatore nel momento della formazione della norma. D'altro verso, è un legislatore che impropriamente delega al potere giudiziario responsabilità scomode, il legislatore che descrive fattispecie utilizzando concetti e termini attinti dalla sola sociologia. Detto in breve: questo legislatore rischia di sovrapporre il patrimonio e la sensibilità culturale di un giudice allo scopo e alla *ratio* di una norma.

M. *Diritto penale e sicurezza*. La *sicurezza* è il prodotto finale della politica criminale, anche quand'è realizzata per mezzo del diritto penale. Diritto penale geneticamente pigro, minimalista, grossolano. La cui esistenza è fondata su una diarchia difficile: *sicurezza* e *garanzia*. Una diarchia che ripropone una domanda tanto attuale quanto priva

di originalità: in nome della *sicurezza*, possono essere negate le garanzie che sempre accompagnano la definizione di un reato? Tradizionalmente si risponde di no, aggiungendo sdegnati come i diritti che sottendono alle garanzie non accettino il confronto. Perché non vi è un *diritto alla sicurezza*, in quanto la *sicurezza* è la ragione sociale: la ragione di esistenza di un diritto fondato sulla pena. Semmai, la *sicurezza* fonda la condizione per il godimento di diritti, ma non è diritto fondamentale e collettivo da bilanciare con altri diritti fondamentali della persona (cfr. DONINI, MARRA 1).

N. *Sicurezza e rischio*. Trovato un posto alla *sicurezza* fuori dal crogiolo dei diritti, occorre perfezionare la sua dimensione dogmatica. Gli opposti possono aiutare.

Opposta all'idea di *sicurezza* è l'idea di "rischio". E sulla misura del rischio si fonda operativamente molto diritto penale, ma anche molte obiezioni. In effetti, si contesta che il rischio offra solo una forma e non un concetto; dimentico di vincoli temporali, materiali, sociali; e pure afflitto da incertezze sulla possibilità di un calcolo razionale per via delle troppe variabili possibili. Ma non è critica condivisibile. Ciò che è difficile realizzare non perde validità, nemmeno per un'impostazione dichiaratamente sociologica tipo quella da cui provengono i dissensi. Inteso quale stima, metodo probabilistico svolto non solo matematicamente, il concetto di rischio diviene uno strumento di rara potenza e precisione; strumento comune a tecnica, scienza, economia, diritto; strumento duttile e quotidiano che non esclude tempo forma e socialità; strumento pedagogico, capace di plasmare l'atteggiamento individuale come quello collettivo ormai scettico verso gli assoluti delle leggi scientifiche. In quest'ottica, non è nemmeno dato dubitare del termine di confronto del rischio, vale a dire della ricercata *sicurezza*, poiché è chiaro che non si tratta di un limite fenomenico ma concettuale. Sepur mito in natura, l'idea di *sicurezza* esiste per il ragionamento e offre una "percentuale" di riferimento: il più o il meno rischioso s'intende solo in assenza di rischio, *ergo*, di *sicurezza* (BONDI 1).

Riassumendo, la *sicurezza* è condizione necessaria ed è il risultato cui tende il diritto penale. Un risultato cui volgere e su cui si basa l'accettazione di norme capaci di affliggere come non altre la persona. Il rischio è il suo contrappeso, è il concetto quantificato sull'impossibilità di garantire assoluta *sicurezza*, è la memoria di quel che l'uomo perde della sua anarchica libertà e dei suoi diritti individuali a favore della convivenza sociale.

O. *Sicurezza e dignità dell'uomo*. Su queste basi, molti problemi si creano e pure si risolvono. Lo Stato non può sacrificare la dignità dell'uomo. Non si possono abbattere aerei civili in volo; non si possono detenere illegalmente prigionieri, non si possono torturare prigionieri per reprimere e sospettati per prevenire. Non si può perché lo Stato non può negare i diritti fondamentali che s'impegna a proteggere e su cui si fonda il consenso sociale. Come si è visto, la *sicurezza* non è diritto da bilanciare con altri diritti della persona, ma è il fine da perseguire avendo il diritto alla dignità della persona come limite. L'osservanza di questi diritti è compito della politica, la loro difesa è la missione politica garantita dalla Corte costituzionale (cfr. HASSEMER, VOLK, PRANTL).

Consolante: seguendo i principi sembra tutto più semplice. Eppure non lo è.

P. *Assoluti relativi*. Gli assoluti non fanno parte della vita, dunque, nemmeno del diritto la cui esistenza è dettata dalle esigenze della mediazione sociale. La *dignità* rimane un limite invalicabile solo finché uno Stato non vede minacciata la propria esistenza. Ma l'esistenza di uno Stato non può essere veramente minacciata da un terrorista che, a voler dir tanto, persegue uno scopo lontano dal coincidere con le sue possibilità o, meglio, con l'esistenza di un ordinamento capace di punire tali condotte. Per scatenarsi contro il *terrorismo* serve dell'altro: serve un altro diritto, serve un nemico, serve una guerra come pena per un crimine internazionale o come giustificazione per una difesa "preventiva". E guerra sarà.

III. Gestione belligerante dell'emergenza

(È successo lontano, si è sentito vicino)

Una nota personale, in uno studio penalistico verso cui c'è dell'imbarazzo per le forme che assume, ma non ancora rimorso.

A. *Altri tre atti: il primo*. Parigi, Undici settembre 2001. Ero in un Internet caffè, vicino *Rue Saint Michelle*. Tutti gli schermi erano occupati dai due colossi in agonia. Pensavo fosse un video gioco, del tipo "Abbattete le due torri". Un gioco che proseguiva sul Pentagono. Un gioco collettivo a tariffa oraria, e nemmeno troppo divertente, pensai. Il giorno dopo, Parigi era blindata. Evidentemente non era un gioco.

Il secondo. New York, due anni dopo l'Undici settembre 2001. Sono convinto che *Ground Zero* sia un nome terribile. Oggi indica il luogo dove si ergevano le Torri gemelle del WTC crollate dopo l'attacco dei due aerei. Fino a ieri segnava il luogo di Hiroshima dove esplose la prima bomba atomica. Un doppio ricordo che non rende *Ground Zero* una meta turistica, almeno non una mia meta.

Ma nei luoghi ci si può anche capitare, e io ci sono capitato, cercando un negozio per computer, vicino alla *City Hall*. Ho così scoperto che il *Ground Zero* di New York non è in effetti un luogo, ma uno spazio di cielo al posto del ferro e del cemento dei grattacieli di *Manhattan*; ed è un'enorme voragine, e polvere, e una rete che guida il percorso di un pellegrinaggio indiscreto, intorno a un cantiere preoccupato di rimarginare una ferita.

Il terzo. Unisco i due ricordi: Parigi e New York, l'Europa e gli Stati Uniti. Forse capisco. Capisco che l'Undici settembre è stato per New York quanto di più simile ai bombardamenti delle città europee durante la seconda guerra mondiale. Non ha toccato la vicina e nascosta *Wall Street*, o la *City Hall*, o il *Palazzo delle Nazioni Unite*, ma ha toccato il cielo americano, il sogno della sua invulnerabilità, il mito di se stessa. Ed è stato un atto di guerra, o almeno così si può fare intendere.

B. *Linguaggi.* Il discorso navigherà tra la sponda americana e quella europea dell'Atlantico. Si cercheranno identità, prima ancora di confrontare le risposte offerte dai vari ordinamenti. Etichette che danno una connotazione penalistica alle norme predisposte per far fronte a un fatto che è parso un atto di guerra, o perlomeno a un fatto che ha trovato sanzione in una guerra. Ma avere a che fare con delle etichette che introducono discipline, significa avere a che fare con linguaggi che individuano caratteristiche. E alcune caratteristiche, confessate dal linguaggio utilizzato, possono essere fuorvianti. Esempi indicativi si ritrovano leggendo sentenze della Corte Suprema degli USA, e ancor più in quelle dei Tribunali internazionali per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia (1993), Rwanda (1994), Sierra Leone (1996) e nelle sentenze della Corte Penale Internazionale (2002), vale a dire, tribunali speciali o permanenti che si occupano di *genocidio*, *crimini contro l'umanità*, *schiavitù*, *arruolamento di bambini*, *terrorismo*. Ebbene, colà si rinvengono espressioni inusuali per il linguaggio dei tribunali italiani. Si argomenta di «moralità» di «giustizia» di «rapporti con l'opin-

ione pubblica internazionale» di «retribuzione ed esemplarità della pena» e persino di «lotta contro le forze del male» (cfr. A. CASSESE, DONINI, DRESSLER, FLETCHER, FRONZA-TRICOT, MANACORDA). Questo linguaggio e questo diritto non ha radice nella giurisprudenza italiana, ed è caratterizzazione pericolosa se l'Autore diventa simbolo e il sistema penale trova una versione etica con connotati irrazionali o mediaticamente influenzabili. Tuttavia, questo diritto è ancora formalmente diritto penale (cfr. DONINI, MARINUCCI, STELLA).

C. *La gestione delle emergenze. Interventionstrafrecht*, il nome tradisce la provenienza tedesca, anni Novanta o giù di lì. Si discute, con misura, sulle possibilità di istituzionalizzare strumenti straordinari per la lotta contro l'emergenza terroristica: contro l'emergere di un terrorismo che ha la possibilità di dotarsi anche di armi nucleari chimiche, batteriologiche. Una possibilità che non cerca pene, ma efficaci strumenti di prevenzione. Una prevenzione da non riversare nel processo. Il meno di garanzia utile per le indagini sarebbe funzionale solo per prevenire, non tanto per condannare. La repressione rimane affidata al processo penale votato ad accertare fatti di reato e a individuarne gli autori, secondo le guarentigie sostanziali e processuali tipiche del diritto penale.

Ma questo diritto che "interviene" non è penale. Sebbene il nome richiami la pena è una sorta di diritto di polizia. Inoltre è legato a un mondo ormai lontano dal terrorismo conosciuto. Per paradosso, il terrorismo finora è stato vicino agli Stati perché contro un tipo di Stato; vicino alla società, perché contro un tipo di società; vicino alle religioni, perché contro un tipo di religione. Ma dopo i fatti dell'Undici settembre 2001, il terrorismo è mutato. Si è globalizzato e ha incorporato più temi: la religione contro la politica; le disuguaglianze economiche contro la cultura. Il terrorismo sponsorizzato dagli Stati (Libia, Arabia Saudita, Pakistan, Stati Uniti), è diventato a sua volta sponsor di Stati (Afghanistan, Sudan, Yemen) (FIOCCA/MONTEDORO); ed è entrato nelle case, nei gangli della modernità, sfruttandone sapientemente i mezzi, la tecnologia, la comunicazione. Il terrorismo è diventato anche un *logo*, un veicolo di *merchandising*, una ragione di potere: forse l'unica vera costante nella storia del terrore. In fin dei conti, il terrorismo oggi spaventa molto di più, non solo per quel che può fare, ma anche per quello che rappresenta.

Non a caso chi ha considerato con curiosità scientifica, ponderando efficacia, controlli e garanzie di un tale *diritto penale dell'interven-*

to, oggi arretra la posizione e difende in prima linea le guarentigie penali, anche quando fonte di scelte dolorose sulla presunta efficacia della lotta contro il *terrorismo* (cfr. HASSEMER).

Chi invece ritiene il diritto penale inadatto alla bisogna della prevenzione e impossibilitato a quella della repressione, oggi cerca altro: non più un predicato sugli strumenti ma un predicato sui destinatari. E in maniera onesta quanto sinistra parla di altro diritto penale: parla di *diritto penale del nemico*. L'ha fatto prima in sordina, distinguendo quel che ottimizza la difesa della libertà rispetto ai beni giuridici (1985); l'ha fatto poi senza mezzi termini, riprendendo la discussione contro destinatari de-personalizzati (2000-2003). L'ha fatto da par suo, e con tanta spietata chiarezza da fondare la migliore denuncia dei limiti del suo stesso pensiero. L'ha fatto GÜNTHER JAKOBS.

D. *Diritto penale del nemico*. Niente *dignità umana, colpevolezza, uguaglianza, presunzione d'innocenza, diritto alla difesa* (VOLK): ecco in breve quel che nega il *diritto penale del nemico* sostenuto da JAKOBS. Un diritto diverso che legittimerebbe misure di prevenzione e di sicurezza lontane dalle garanzie dello Stato di diritto, perché avrebbe per destinatari soggetti che non riconoscono il consesso civile: «*nemici*» «*non persone*» «*situazione da mettere in sicurezza come con gli animali selvaggi*». Dunque, *lotta prima della giustizia* (Jakobs; cfr. Greco, Donini).

Certo non si tratta di demonizzare nessuno, o di negarne i meriti altissimi della produzione scientifica, o di cercare un qualche valore salvifico solo descrittivo o critico nella sua idea ma, per JAKOBS, la distinzione tra *diritto penale del cittadino* rispetto a quello del *nemico* ha un valore *normativo*.

Pertanto, e senza sentirsi in obbligo di tracciare il profilo psicologico del giurista in questione, è opportuno chiedersi se uno Stato di diritto possa legittimare un *diritto penale del nemico*? E la risposta è semplice: no.

Non aiuta JAKOBS il pensiero fine e controverso di Carl SCHMIDT che, nel nemico, non vedeva il prodotto di un giudizio morale, ma colui che si combatte per la cosa pubblica, oggetto di un giudizio politico arbitrario, sottratto alla regola giuridica. Un pensiero oggi inaccettabile, perché dimentica il dato almeno pre-giuridico del dovuto rispetto della persona. Ancor meno soccorre la dottrina nobile di HOBES e KANT, i cui toni JAKOBS invero riprende senza considerare gli oltre 3 secoli di differenza che dividono il nostro presente da quello dei

due filosofi. Per la verità, oltre il diverso contesto storico, JAKOBS traslascia il fatto che solo la minaccia di alto tradimento (per HOBBS) o la minaccia costante alla sicurezza (per KANT) giustificavano la perdita dei diritti legati alla persona (cfr. DONINI): insomma situazioni-limite eccezionali, lontane eoni dalla minaccia episodica rappresentata dal terrorismo.

Dunque, non vi è legittimazione in questa degenerazione del rapporto tra efficienza presunta e giuridicità certa. Tanto per essere chiari: questo *diritto penale del nemico* non è diritto penale secondo i parametri comunemente accettati dalle democrazie occidentali (cfr. CANCIO MELIA, INSOLERA, ZAFFARONI).

E. *Patriot Act e Military Order*. Il *Patriot Act* nasce il 26 ottobre 2001. È norma temporanea ed eccezionale. Allarga il concetto di terrorismo e comprende atti preparatori; ammette intercettazioni senza autorizzazione; perquisizioni con motivazioni segretate; detenzioni amministrative non motivate, per sette giorni estendibili a 90 giorni, reiterabili per ragioni di sicurezza nazionale. Il *President Issues Military Order* del 13 novembre 2001 è il braccio armato del *Patriot Act*, realizza una giurisdizione speciale militare che trova esecuzione nei campi di detenzione modello Guantanamo (DONINI, MIRAGLIA).

Questo “diritto” non è diritto penale. Non individua veri nemici, la cui dignità di persone è comunque protetta dalla Convenzione di Ginevra e dal diritto di guerra. Non cittadini e nemmeno nemici, ma semmai “cose” sono il crudo oggetto di questo *diritto penale del nemico*. Cose senza *Habeas corpus*, detenibili in extraterritorialità, sotto giurisdizione militare, processabili per via amministrativa: una sorta di preistoria del diritto penale e processuale. Una preistoria che, appunto, ha trovato il suo campione nel campo di detenzione di Guantanamo, della Cuba occupata da strutture militari statunitensi; nelle umiliazioni di Abu Ghraib, dell’Iraq occupato da truppe straniere alla ricerca di armi di distruzione di massa; negli “interrogatori duri” o dalla “moderata pressione fisica” di chi è vittima di un meschino eufemismo per nascondere quel che subisce sulla propria persona: una tortura (cfr. CONSIGLIERE, A.M. DERSHOWITZ, NUSSBAUM, ROXIN).

F. *Una definizione fuorilegge*. Per quanto rimodellato dalla giurisdizione e oggi in via di smantellamento sotto la presidenza Obama, il sistema ricollegabile al *Patriot Act* e al *Military Order* non esprime un diritto costituzionalmente compatibile, né negli Stati Uniti né in alcu-

na democrazia occidentale. Ma è stato foriero di definizioni che hanno individuato nuove tipologie di autore. E quando nascono troppe definizioni c'è sempre da temere. In particolar modo, se l'empiria poco aiuta a comprendere il fenomeno, i principi si sgretolano di fronte alle paure veicolate dei media: ignoranza, pregiudizio, timore possono così allearsi e ogni manipolazione è possibile.

È il caso della definizione di *Terrorista combattente*. Si è sostenuto, creando Commissioni militari su ordine governativo, che i terroristi siano combattenti illegali (*unlawful enemy combants*), per paradosso fuori dalla legge: né combattenti protetti dalla Convenzione di Ginevra né criminali protetti dall'*habeas corpus*. Termine che per la verità viene da lontano, usato dalla Corte Suprema USA per definire i sabotatori nazisti su territorio americano che avevano, nel 1942, introdotto segretamente armi e non indossavano uniformi come previsto dalla Convenzione di Hague. Oggi la definizione dovrebbe permettere d'individuare chi commette un crimine di guerra e colpire chiunque sostenga un attacco contro obiettivi (anche) civili (FLETCHER). Una definizione che minaccia il Sesto Emendamento della Costituzione USA secondo cui «*In ogni procedimento penale, l'accusato avrà diritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato*». In effetti, il procedere nei confronti dei detenuti di Guantanamo è stato leggermente diverso.

Ragionando *a contrario*, sono allora combattenti “legali” le truppe in uniforme di chi giudica l'illegalità e invade un paese alla ricerca di armi di distruzione di massa, sapendo che non ce ne sono. Come sono combattenti legali, per atti di diritto privato, anche i 20.000 *contractors*: mercenari *freelance* senza nessuna regola di ingaggio che costituiscono la seconda forza militare in Iraq.

Il punto: tra combattenti legali e combattenti illegali il diritto si perde, anche quello statunitense. O perlomeno si perde il diritto fondato sulla “normalità”, sulla gestione politico-criminale di un fenomeno da parte di uno Stato di diritto.

G. *Una definizione di legge*. Come accennato, il diritto penale italiano non è contro il nemico, ma al nemico in qualche modo si adat-

ta, considerando la realtà delle emergenze come un mero fatto temporaneo (cfr. DONINI).

Il nostro codice penale ha difatti accolto tra le sue stanche fila la fattispecie definitoria di «*Condotte con finalità di terrorismo*» (art. 270-*sexies* cp) (l. 31 luglio 2005 n. 155). Così facendo, il nostro ordinamento offre una definizione non tanto della finalità di terrorismo, quanto delle condotte preordinate, appunto, a tal fine. Una soluzione adottata, per esempio, in Germania col § 129a StGB: norma la cui efficacia è stata però inversamente proporzionale al numero di modifiche subite (cfr. ALBRECHT). Una definizione che pure l'Italia deve agli obblighi comunitari e internazionali assunti dopo il fatale settembre 2001 (*Decisione quadro Consiglio UE sulla lotta al terrorismo 13 giugno 2002*; *Convenzione ONU, New York 1999*), nonché all'interpretazione ormai vincolata da parte del giudice nazionale rispetto le decisioni quadro (CGCE, C-105/03, Pupino) (FLORA, PADOVANI).

Obblighi internazionali che partono da lontano (*Azione comune 96/610/GAI per lo scambio d'informazioni nella lotta contro il terrorismo*; *Convenzione Europol 3.12.1998*; *Azione comune 98/428/GAI per una rete di giustizia europea*, *Azione comune 98/733/GAI per la penalizzazione delle associazioni criminali a scopo di terrorismo*, *Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York e Raccomandazione del consiglio 9. 12. 1999 per la lotta al finanziamento del terrorismo*). Obblighi internazionali che occupano gli organismi più disparati (G8, TREVI I, EUROPOL), diventano oggetto di azioni europee coordinate anche a livello internazionale (Piano di azione del 21.7.2001, decisione quadro 13.6.2002), e trovano infine fonte nell'art 31 lett. e TUE (cfr. HECKER, MARTINI, REITANO, SACCUCI).

H. *Dall'emergenza, all'intervento, al nemico, all'adattamento: i nuovi predicati del diritto penale?* Nemici, meno garanzie, più norme per prevenire e reprimere emergenze senza indugi: queste sono le caratteristiche che, di fatto, hanno arricchito il diritto penale d'inquietanti predicati.

Come si è accennato, nonostante le premesse poco incoraggianti della nostra storia legislativa, è fuori dall'Italia che più si è ceduto rompendo il tabù dell'emergenza e della sua teorica temporaneità, rendendo ordinario lo straordinario, a volte speculando sui sistemi repressivi a volte realizzando ordinamenti eterodossi (cfr. MIRAGLIA, SPENCER).

Per una volta, in Italia si è stati migliori. Non encomiabili, ma sicuramente migliori, approcciando il terrorismo anche internazionale con un diritto penale almeno *adattato al nemico*: individuato dalla giurisprudenza con diverso sentire tra guerriglieri e combattenti per la libertà; in strutture organizzative dove il peso gerarchico è minore; la concreta pericolosità e adeguatezza della condotta allo scopo raggiunge vie mediate, e la finalità di terrorismo anche internazionale non trova veri confini legislativi ma opportune mediazioni giurisprudenziali (cfr FLORA commentando C. I 17 gennaio 2007 n. 1072; Trib. Milano 24 gennaio 2005 e 19 maggio 2005; Trib. Brescia, 11 ottobre 2005; Trib. Firenze 28 maggio 2004)(cfr C. I 23.4.2009 n. 18687; C. II 5.5.2009 n. 18581; C. V 3.3.2009 n. 9723; C. V 5.8.2008 n. 32714; C. V 22.10.2008 n. 39545).

Dopo che isolata dottrina tedesca ha proposto col *diritto penale del nemico*, e l'ordinamento statunitense ha realizzato con atti tanto patriottici quanto vergognosi per la più antica democrazia occidentale, tornare in Italia è stato dunque di ristoro. Riscoprire la recente gestione casalinga del terrorismo «*anche internazionale*» ha tranquillizzato. Semmai in Italia si è concesso qualche transito “di troppo” ad aerei verso luoghi di detenzione speciale, o si è stati così distratti da permettere alla CIA di sequestrare sul nostro territorio sospettati di terrorismo, poi trasferiti fuori dall'Italia dimenticando la “sciocchezza” dell'extradizione (GOODMAN).

Ma, in fondo, il sistema ha retto. Il vero problema è un altro: fino a quando? Fino a quando l'Europa filtrerà le istanze della paura? E fino a quando l'Italia si permetterà il lusso dello Stato di diritto, sostenuto dalla marginalità del suo ruolo nello scacchiere politico internazionale? Non siamo un Paese qualunque, abbiamo una responsabilità storica nelle radici fin troppo illustri del nostro diritto e una responsabilità morale accresciuta dalla presenza nei *patri confini* di una delle grandi Chiese. La pochezza politica che da anni affligge l'Italia, unita alle sconcertanti titubanze sul carattere laico del nostro Stato, non sono perciò il miglior viatico per il futuro.

I. *Nemici e Costituzione*. Guardando all'estero, si è distratti dalle elaborazioni criminologiche, confusi dai governi, spaventati dalla militarizzazione della giustizia, sopraffatti dall'ignominia delle torture. Ci si rallegra che il carcere di Guantanamo venga chiuso dopo un'elezione democratica, ma può una democrazia aspettare quasi due legislature prima di ritornare ai principi costituzionali? (cfr. ACKERMANN). E

fino a quando gli anticorpi della democrazia riusciranno a vincere la paura mediaticamente amplificata? Il dilemma del diritto alla sicurezza e della sicurezza dei diritti rimane (SPENCER).

«Cosa fare allora di fronte ad un nemico non individuabile e non localizzabile, disposto a colpire indiscriminatamente qualsiasi obiettivo pur di aumentare lo stato d'incertezza e lo smarrimento dell'opinione pubblica?» (cfr. DE VERGOTTINI in FIOCCA/MONTEDORO).

Cercando nella Costituzione italiana una norma che non c'è per gestire l'emergenza, per formalizzare nel tempo e nei modi la riduzione delle garanzie con nuovi poteri investigativi di polizia: nuovi reati, maggiori pene e, soprattutto, minori garanzie difensive sono inevitabili? E affinché una legislazione dell'emergenza non diventi una dittatura della maggioranza, basta la previsione legislativa dell'emergenza? Basta la proporzione della pena rispetto al pericolo rappresentato da queste condotte? Basta bilanciare le esigenze di libertà della persona con quelle della sicurezza, riportando tutto sotto il controllo giurisdizionale? Bastano, basterebbero ma è facile andare fuori misura e i danni a lungo termine sono sempre maggiori dei presunti effetti a breve termine.

Più che nell'art. 77 della Costituzione italiana, la formalizzazione forse più evidente di uno stato di urgenza è previsto nell'art. 15 CEDU in caso di guerra o di altro pubblico pericolo, disposizione che ha come unico limite il rispetto di altri obblighi di diritto internazionale (cfr. DE VERGOTTINI in FIOCCA/MONTEDORO). Ma è una formalizzazione che spaventa, senza frontiere, pensata per pericoli che minacciano l'esistenza di uno Stato. Dunque, inadatta per il terrorismo. Non percorrere questa strada è una buona scelta per lo Stato di diritto.

Casomai, migliore strada è un diritto penale costituzionale che faccia da cornice al diritto penale ordinario come a quello di emergenza, fissando rigidamente il carattere temporaneo di una siffatta normazione. Certo non risolve le emergenze cronicizzate come la mafia, ma evita di alterare le strutture sostanziali e processuali del diritto con la gestione penale ordinaria di situazioni straordinarie (cfr. DONINI).

L. *Scelte criminali*. Saggio rimane l'avvertimento di Carrara a non familiarizzare il «popolo» con la giustizia criminale. In particolare, se si tratta di norme di mera creazione legislativa, o la cui natura è pericolosamente ibrida al diritto amministrativo, o rompe gli schemi della responsabilità individuale, da accertare entro le strette maglie del sistema penale, a favore di gravi esigenze preventive. Siffatte norme incre-

mentano le statistiche registrate dalla contabilità della giustizia che inevitabilmente inducono una pericolosa spirale di nuove norme. Ma ancor più saggio è stato CARRARA, rifiutando di trattare il tema dei delitti politici nel suo «*Programma*» (cfr. FLORA). Un atteggiamento che a volerlo seguire oggi rischia di cadere nell'ipocrisia. Almeno finché il "lavoro sporco" esce dalla porta del codice penale per rientrare dalla finestra del diritto di polizia. Se la partita è fatta sui diritti fondamentali della persona, nello spostar pedine spostando norme afflittive tra diversi corpi normativi, perde comunque la persona. Alla civiltà del diritto si può chiedere di più. Innanzi tutto l'onestà delle etichette. Sia esso diritto penale o diritto di polizia, quel che conta è il grado di intervento dello Stato nei diritti fondamentali del cittadino per la difesa di diritti non meno fondamentali che ruotano intorno al concetto di *sicurezza*. Quindi si può affrontare senza infingimenti un'alternativa politico-criminale: chiedendo la fuga dal diritto penale, perché fondato su principi che rendono inefficace la lotta al terrorismo, o l'adattamento di un diritto penale che "si piega ma non si spezza" alle esigenze di questa lotta, pur di portare con sé quanto più possibile delle sue tipiche guarentigie. L'attualità della domanda di sicurezza determinerà una risposta spesso mascherata nei predicati con cui s'individua il tipo di diritto penale dedicato al terrorismo. Ma sarà una risposta sincera, che potrà fare i conti con chi crede nei valori consacrati dalla Costituzione.

IV Approcci integrati

(Capire affinché non succeda)

A. *Cosa fare, affinché non succedano fatti e risposte come quelle nate con l'Undici settembre 2001?* Può essere utile tentare qualcosa di rivoluzionario: tentare di capire, senza risparmiarsi la fatica di altre strade, col pragmatismo di chi cerca un risultato costituzionalmente compatibile, e non si preoccupa troppo dell'ortodossia del metodo. Sicché è bene ammetterlo subito: in questo "fare" c'è la presunzione di offrire scampoli di utilità, per limitare la virulenza dei fenomeni e la tragedia dei fatti.

Con questo afflato, si chiede di non dividere la politica criminale in compartimenti stagni, utili solo a giustificare nobiltà d'animo o d'azione: nei principi "*belli ma imbelli*", nel fare "*brutti ma efficaci*". Su questa strada si è promessa altra analisi che è piaciuta chiamare «*otti-*

*mistica» o «pessimistica», «razionale» o «creativa», «romantica» o «economica». Finora qualcosa si è scritto per onorare la prima parte di questa promessa, offrendo un *pessimismo* consapevole, circa l'utopia di sgominare i fenomeni con la mannaia del penale, e un *ottimismo* moderato, circa la possibilità di gestire i reati senza stravolgere lo Stato di diritto. Ha aiutato ricordare che il piano della politica non coincide con quello della politica criminale, e certo non coincide con quello del diritto penale. La confusione dei *ruoli*, e il *ruolo* determinante dei media, vanno ripresi al di là dei limiti di uno studio giuridico e della pazienza dei lettori. Con questo intendere, è rimasto l'obbligo di onorare per cenni l'ultima parte della promessa: offrire un'analisi che sia *razionale* o *creativa*, pensando di poter essere anche *economica* o *romantica*.*

B. *Analisi Economica del reato*. L'analisi economica di per sé offre numerosi strumenti d'indagine che si prestano alla raccolta, classificazione e valutazione di fenomeni sociali. Vale dunque la pena accennare alle possibilità di dialogo tra norme penali e strumenti di analisi economica. Analisi che, su un modello di razionalità economica volta a portare al massimo l'utile comune, ritiene ogni attività umana predisposta a sostituire un'azione peggiore con una migliore. Un modello di razionalità che, l'analisi economica, adotta non solo per il diritto in genere, ma anche per la definizione di reato e la prevenzione delle condotte devianti che lo compongono (cfr. BONDI).

Tuttavia, non si tratta di un generico interesse speculativo per uno strumento di analisi (cfr. PALIERO). Il terrorismo rappresenta un problema anche economico: per come nasce, per come vive, e per cosa provoca. Seguendo alcune ricerche svolte sul filone del terrorismo internazionale, soprattutto *jihadista*, si cercherà di capire che genere di aiuto ci si può aspettare dall'approccio economicistico dell'analisi normativa.

C. *Fear Economy*. Si calcola che l'attentato dell'Undici settembre 2001 abbia provocato danni diretti per 83 miliardi di dollari; l'attentato di Londra tra i 3-4 miliardi di sterline. Molto superiori sono stati i danni indiretti. Includendo le spese pubbliche per ridurre la vulnerabilità dei centri nevralgici, sono stati spesi 1.000 miliardi di dollari. I 20 minuti in più dei tempi d'imbarco dovuti alle nuove procedure di sicurezza è costato dai 120 ai 150 miliardi di dollari, pari allo 0,5% del PIL mondiale. Certo non tutto è negativo dal punto di vista eco-

nomico, ma è un dato che il terrorismo sia in grado di bloccare e guidare la “mano invisibile” del mercato. Gli economisti registrano con i fatti di terrorismo speculazioni, fluttuazioni del mercato, indirizzamento della spesa verso i “prodotti” della sicurezza, variazioni del PIL (FIOCCA//MONTEODORO).

Peraltro anche per “fare” terrorismo c'è bisogno di un'economia di supporto. Economia che non deve essere trasparente e trovare complicità nel mercato stesso. *Pecunia non olet*, checché ne dicano le sovrabbondanti norme in tema di riciclaggio e impiego di capitali illeciti. Quasi ogni provvedimento internazionale contro il terrorismo tenta invero di colpirne il lato finanziario. Ma la finanza non ha una collocazione esotica: è in casa nostra, nelle nostre banche, nella nostra industria. Come dimostra l'attuale crisi economica, il mondo della finanza è globale negli affari e locale nella *governante* (cfr. FIOCCA/MONTEODORO).

D. *Frammenti di analisi economica del reato*. Strumenti di analisi economica studiano la percezione individuale di eventi esterni, scoprono la maggiore sensibilità alle perdite rispetto ai guadagni, e la minore sensibilità sia alle perdite sia ai guadagni, via via che ci si allontana dal valore originario. In valore assoluto, ha perciò maggior impatto comunicativo dire che ci sono “x” difficoltà nella ricostruzione dell'Iraq, rispetto alla stessa quantità “x” che indica progressi nella ricostruzione del Paese; così come maggior impatto hanno eventi geograficamente vicini a chi li percepisce come, ad esempio, il crollo delle torri gemelle di New York rispetto all'attentato all'ambasciata statunitense di Nairobi.

Ma c'è molto di più. C'è la possibilità di introdurre un modello microeconomico avvicinando, per esempio, il campo religioso al mercato. Di bin Laden, infatti, si è scritto che «non è l'ideatore né il capo del movimento jibadista [ma il suo geniale imprenditore]». Dunque, al Qaeda come impresa: per introdurre un nuovo prodotto (la religione) con una nuova strategia di mercato (il terrore): per ridurre i costi, migliorare la produzione, acquisire ed addestrare nuova forza lavoro mediante marketing-manipolazione, facilitare i collegamenti e le alleanze, diffondere *know how*. La parola d'ordine è una sola: strategia, una logica di azione per l'affermazione in un mercato.

Le Costituzioni invero cercano un difficile equilibrio tra sicurezza e diritti, tra tutela della collettività e garanzie individuali. Il terrorismo in generale, e quello religioso in particolare, pone lo Stato di fronte a

obiettivi che riprendono la logica dei giochi strategici tipo “*Dilemma del prigioniero*” (FIOCCA/MONTEDORO).

Con la *teoria dei giochi*, l'analisi economica cerca di prevedere le interrelazioni dei comportamenti su una base oggettivo-motivazionale (cfr. MARRA 1, MORAMARCO, RUSSO, NEUMANN-MORGENSTERN, AUMANN, FÜRST).

Per “gioco”, l'economia intende una situazione competitiva e, senza troppa riverenza, in tal modo definisce i patemi della convivenza sociale. Il fine di questo *gioco* è individuare su base logico-matematica i comportamenti ottimali d'individui e coalizioni in situazioni di conflitto. Detto diversamente: la *teoria dei giochi* supera il limite della teoria microeconomica neoclassica, fornendo uno strumento interpretativo della realtà, anche quando il conseguimento dell'utilità di ciascuno dipende dal comportamento di tutti gli altri in un contesto d'informazione asimmetrica o incompleta. Pertanto, la teoria dei giochi fornisce interpretazioni destinate a solleticare l'interesse del penalista, negando l'assolutezza dei presupposti iniziali della stessa analisi economica sulla ricerca dell'utilità. Se efficace, quest'analisi potrebbe difatti integrare le stime soggettive interessate al delicato tessuto empirico dei reati che più presuppongono elementi di razionalità economica quali fattori determinanti la condotta criminosa. La scommessa è vedere se questa analisi possa offrire soluzioni, oltre che somiglianza di problemi, per la gestione del terrorismo (cfr. BONDI 2).

La “cultura della morte” tipica del terrorismo religioso è un eccellente esempio di scelte spiegabili mediante la teoria dei giochi. In un contesto decisionale complesso, caratterizzato da asimmetrie informative per i soggetti che vi interagiscono, il punto focale è rappresentato dalla soluzione più attraente. Verso di esso si orientano gli interessati. In altri termini, la “cultura della morte” si presta a diventare un punto focale, un momento di attrazione e coordinamento, una prospettiva inaccettabile per l'avversario, dunque, tanto più preferibile per il terrorista. Ma se questo è il meccanismo, si può prevederne la formazione, individuando scelte “razionali” non tanto nelle preferenze individuali, piuttosto nelle scelte canalizzate e nella forza imitativa verso mete che sulla carta offrono maggiori probabilità di successo. Riprendendo l'esempio di KEYNES sul “concorso di bellezza”, per indovinare chi vincerà il concorso non ci si deve concentrare sulle proprie preferenze, ma su quelle altrui e sulla tendenza a conformarsi ad esse (FIOCCA/MONTEDORO).

Com'è noto, almeno ai matematici e agli estimatori del film "A Beautiful Mind", una variante dello stesso esempio è stata ripresa da Nash «dimostrando che, sotto certe condizioni, esiste sempre una situazione di equilibrio, che si ottiene quando ciascun individuo che partecipa a un dato gioco sceglie la sua mossa strategica in modo da massimizzare la sua funzione di retribuzione, sotto la congettura che il comportamento dei rivali non varierà a motivo della sua scelta (vuol dire che anche conoscendo la mossa dell'avversario, il giocatore non farebbe una mossa diversa da quella che ha deciso). Tutti i giocatori, possono dunque operare una scelta dalla quale tutti traggono un vantaggio (o limitare lo svantaggio al minimo) [...]. Ogni gioco finito che ammetta strategie miste ammette almeno un equilibrio di Nash dove per gioco finito si intende un gioco con un numero qualunque ma finito di giocatori e di strategie, e per strategia mista si intende un sottoinsieme di strategie a ciascuna delle quali l'agente associa una data probabilità e che sceglierà secondo quest'ultima. Poiché la maggior parte dei giochi soddisfano queste condizioni, è praticamente sempre possibile prevedere il comportamento dei giocatori: essi giocheranno un equilibrio di Nash, e se esso è unico, l'esito del gioco è noto a priori» (http://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_di_Nash). In breve: sulla carta è possibile prevedere il comportamento di giocatori-terroristi "individuandone" la razionalità delle scelte. E chi prevede è sulla buona strada per prevenire.

D. *Analisi romantica del reato*. C'è differenza tra chiedere guerra e chiedere giustizia. Di fronte a un'analisi analitica, *economica*, di fronte a una maniera di pensare «*scientific policy making*», si può affiancare un approccio «*romantico*», più scettico verso la presunzione delle parole e dei numeri di catturare la verità sul diritto. Un approccio che individua un'idea collettiva di gloria, colpevolezza, punizione; che ricerca grandi cause cui affidare l'identità di una nazione, ma che può pericolosamente prevaricare i parametri di responsabilità individuale su cui è fondato un sistema di pene. Provando a dare un po' d'ordine, per punti si riprendono alcuni passaggi, segnalando la matrice americana dell'analisi e del suo linguaggio (FLETCHER).

E. *Fear Romanticism*. È vera guerra se non è formalmente dichiarata, se riguarda oltre Stati organizzazioni senza Stati? Non sempre la guerra ha avuto la premessa di una dichiarazione formale, non sempre la dichiarazione è stata tempestiva (Giappone 1942). Eppure ciò non ha impedito la guerra, vale a dire il confronto armato fra due o più

soggetti collettivi importanti (<http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra>). E tanto per essere pignoli, con un esempio vicino alla provenienza di quest'analisi, nemmeno la Confederazione degli Stati Americani fu mai riconosciuta in sé come Stato, ma anche allora fu guerra con l'Unione degli Stati Americani: 203.000 morti in battaglia e 620.000 morti totali sono una conferma per molti versi convincente.

F. *Frammenti di analisi romantica del reato* Dopo l'Undici settembre 2001, la guerra viene spacciata come condizione per la giustizia. Ma la giustizia è su un altro piano, riguarda la riparazione di un ordine superiore: in questo senso può essere spietata. La guerra non ha bisogno della giustizia, spesso è stata dettata dalla sopravvivenza o perlomeno dalle esigenze di sicurezza: in questo senso può essere meno spietata, più comprensibile.

Unire la guerra alla giustizia crea una miscela esplosiva. Eppure l'idea romantica trova empatia con la "gloria della guerra", l'avvicina all'identità della nazione, e concepisce una "colpevolezza collettiva" che finisce per diventare elemento di raccordo con l'individualità espressa da parte della giustizia liberale: un'idea ardita, ma non priva di argomenti. In proposito, e dopo aver ricordato la riproposizione in tempi recenti del dualismo tra guerra e giustizia, cosa dire del romantico "onore" e dell'illuministica-liberale "dignità"? Il primo può essere anche di una Nazione, il secondo è solo dell'uomo: entrambi sono però parte consolidata del nostro presente normativo e giurisprudenziale.

Insomma, forzando ma non troppo i termini, si riprende l'idea liberale nella sua radice illuministica, per poi scoprire che pur oggi il mondo è coscientemente liberale nella difesa dei diritti e inconsciamente romantico in molte espressioni della cultura giuridica.

Un conflitto inconciliabile nei linguaggi che si ripresenta nei fatti, cercando equilibri in parte nascosti.

Senza girarci attorno, il miglior esempio di questo conflitto rimane l'idea di una *colpevolezza collettiva*, veicolo per rispondere del fatto di pochi quando rappresentativo di una collettività: un abominio per il diritto penale liberale, eppure presente nel formante diritto internazionale penale. Con lo Statuto di Roma si pone, infatti, una responsabilità individuale per fatti di *aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra*.

Ma una responsabilità individuale può basarsi su un'azione collettiva, qual è quella espressa da Stati con una guerra? E, soprattutto,

questa responsabilità deve presupporre una *colpevolezza collettiva*? Non sono questioni di poco conto. Proseguendo su questa china, una *colpevolezza collettiva* può fare a meno di una *colpevolezza individuale*: l'innocente per sé, è colpevole per la nascita, per la cittadinanza, per l'etnia, per quel in cui crede, per il ruolo pubblico svolto.

Così com'è vero il contrario: la *colpevolezza individuale* può coprire una responsabilità collettiva. In fondo, si tratta di una deresponsabilizzazione tanto più pericolosa quanto più un sistema democratico rappresentativo e partecipativo permette ai cittadini di essere coautori nelle scelte degli Stati. Il dualismo di una responsabilità giuridica individuale e una responsabilità politica collettiva è stata la strada seguita dal processo di Norimberga in poi. Una strada in fondo equilibrata, finché i fatti dell'Undici settembre 2001, fatti tremendi ma individuabili come reati, sono diventati il veicolo per risposte militari, per atti di guerra in nome della giustizia contro una *colpevolezza*, appunto, *collettiva*. Molte categorie si sono così trovate a giocare fuori casa, costringendo la scienza giuridica a porsi domande sulla politica che ha scoperto e cinicamente sfruttato forme di *romantico pensiero* nascoste tra le pieghe del diritto: tra «*Gloria e colpevolezza nell'era del terrorismo*» (cfr. FLETCHER).

V. Finalmente un pericoloso terrorista

(Ricordare affinché succeda ancora)

Atto unico: l'ultimo. Quante parole, più o meno belle. Si è andato ciarlando di fatti e di reati, di fenomeni e di politica criminale, contro la gestione belligerante delle emergenze per non dimenticare diritto e garanzie costituzionali. Ma cosa deve fare uno Stato, quando turpi individui mettono in discussione la sua identità politica, religiosa, culturale? Inevitabile: deve difendersi! Così è sempre stato e così sempre sarà, senza tanti sofismi.

Ecco la prova. *Cittadella d'Alessandria, addì 26 ottobre 1833*: sono il luogo e la data di una sentenza. Vale la pena di leggerla. È l'ultima testimonianza, premurosamente offerta dalla storia, per un discorso che finisce lontano dalle telecamere. Poche righe, ancora, per affermare che la sensibilità moderna, anche dopo aver «*invocato il divino aiuto*» non accetta una condanna alla «*pena della morte ignominiosa, dichiarando li medesimi esposti alla pubblica vendetta come nemici della*

Patria». Tuttavia, la stessa sensibilità moderna capisce e condivide l'importanza dell'accusa contro chi con «*delittuose pratiche, e maneggi, [cospiri per] sconvolgere e distruggere l'attuale governo, mediante l'insurrezione contro di esso della Regia Armata*». Il fatto è di particolare gravità, per qualunque Stato, in qualunque tempo. E certo nulla cambia sapere che la sentenza citata riguarda un pericoloso terrorista genovese il cui nome è Giuseppe Mazzini: il *padre della Patria*.

Bibliografia di riferimento

- ACKERMANN, B., *La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Roma 2005;
- ALBRECHT, P.A., "Krieg gegen den Terror," -Konsequenzen für ein rechtsstaatliches Strafrecht, ZStW 117, 2005, 852-864;
- ALLAM, M., *I predicatori dell'odio*, *Corriere della sera*, 22/07/07, 1, 24;
- APRILE, E., artt. 270-bis cp, in Lattanzi/Lupo, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, III, Giuffrè, 2005;
- ATLAN, S., *Come combattere l'idra islamista*, in Aspenia, *EuropaAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 49-56;
- AUMANN, R., *Game Theorie*, *The New Palgrave dictionary of economics*, II, London-Basingstoke, 1987, 460;
- BONDI A. (1) *I reati aggravati dall'evento tra ieri e domani*, Esi, 1999;
- BONDI A. (2) *La ricchezza delle sanzioni*, in Bondi A., *Stravaganze del diritto penale*, Giappichelli, 2008;
- CALABRESI, M., *Cheney, il volto oscuro del potere*, *Repubblica*, 25/6/07, 21;
- CANCIO MELIA, „Feindstrafrecht“?, ZStW 117, 2005, 267-289;
- CASSESE, A., *Diritto Internazionale* (§ 3.4 La tortura), II, Il Mulino, 2004, 157-163;
- CHIESA, G., ZERO, PIEMME, 2007;
- CONSIGLIERE, S., *La tortura e la verità*, <http://www.ecn.org>
- CORDERO, F., *Lo strano medico che fabbrica i clienti*, *La Repubblica*, 26/10/06, 22
- DAMBRUOSO, S., *Terrorismo per franchising*, in Aspenia, *EuropaAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 32-37; 11/01/08
- DELLA PORTA, D., *Il terrorismo nel mondo contemporaneo*, ETSS, VIII, 1998, 597-605;
- DELLA SETA, S., *Il ritiro secondo Sharon*, in Aspenia, *EuropaAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 164-173;
- DELPECH, T., *È proprio un problema di intelligence?* in Aspenia, *EuropaAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 89-96;
- DESHOWITZ A. M., *Terrorismo*, Roma, 2003;
- DONINI, M., *Il diritto penale di fronte al nemico*, SO-Stella, I, Jovene, 2007, 80-162;
- DRESSLER, J., *Understanding criminal law*, 3^a ed., LexisNexis, 2001;
- FALLACI, O., *La forza della ragione*, Rizzoli, 2004, 7-279;
- FERRAJOLI, L., *Il sottosistema penale d'eccezione*, in ID., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, 2000, 844-877;
- FIOCCA, M./MONTEDORO, G., *Diritto alla sicurezza ed economia del terrore*, Luiss University Press, 2006, 1-310;

- FIGLIORE, S., *Convegno su Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, Urbino 5-6, 2006;
- FLETCHER, P.G., *Romantics at war. Glory and Guilt in the age of Terrorism*, Princeton University Press, 2002, 1-251;
- FLORA, G., *Intervento Convegno su Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, 5-6 maggio 2006;
- FRATIANNI, M./KANG, H., *International Terrorism*, in *International Trade and Border*, October 2005;
- FUKUYAMA, F., *L'interventismo democratico*, Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 22-30;
- FÜRST, D., *Giochi, teoria dei* (voce), ETSS, IV, Roma, 1994, 299;
- GOODMAN, A., (*Democracy now*), *Rapimenti CIA in Italia, una rete occulta?*, <http://www.nuovimondimedia.com>;
- GRECO, L., *Über das sogenannte Feindstrafrecht*, GA, 2006, 96-113;
- HASSEMER, W. (1), *An der Kette des Rechts*, *Die Woche*, 2/11/2001, 10;
- HASSEMER, W. (2), *Erscheinungsformen des modernen Rechts*, Klostermann Verlag, 2007;
- GUOLO, R., *Il jihad in Italia*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 38-48;
- HOUOUBEN, M., *Ricostruire privatamente l'Iraq*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 131-139;
- GONZALES CANO, I., *La normativa spagnola più recente in materia di terrorismo. Approccio multidisciplinare*, P. Maffei (trad. di), *Convegno su Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, Urbino 5-6, 2006;
- INSOLERA, G., *Terrorismo internazionale tra delitto politico e diritto penale del nemico*, DPP, 7/2006, 897-899;
- ISS-EU, *Effetto Iraq: la discussione di Parigi*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 174-184;
- JAKOBS, G., *Terroristen als Personen im Recht?*, ZStW 117, 2005, 839-851;
- KAGAN, F.W., *L'arte antica della guerra*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore;
- KAUFMANN, ART., *Rechtsphilosophie*, Beck, 2007;
- KAY, D., *Il problema è stato nel metodo*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 97-103;
- LEWIS, A., *Legalizzare la tortura*, <http://www.larivistadelibri.it/2004/10/lewis.html>
- MANTOVANI, F., *La «perenne crisi» e la «perenne vitalità» della pena. E la «crisi di solitudine» del diritto penale*, SO-Marinucci, II, Giuffrè, 2006, 1170-1211;
- MARESCOTTI, D., *L'imperatrice Maria Teresa d'Austria e la tortura*, <http://db.peacelink.org>;
- MARINUCCI, G., *Ricordo di Federico Stella*, RIDPP, 2007, 3-9;
- MARRA, G. (1), *Sicurezza e sistema penale* (in corso di pubblicazione);
- MARRA, G. (2), *Prevenzione mediante organizzazione e diritto penale*, Giappichelli, 2009;
- MARTINI, A., *La nuova definizione di terrorismo: il D.L. n. 144 del 2005 come convertito con modificazioni in L. 31/7/2005 n. 155*, in *Studium iuris* 2006;
- MIRAGLIA, M., *Lotta al terrorismo internazionale negli USA: morte e resurrezione delle military commission* (S.C. 29/6/06 Hamdan/Rumsfelds);

- MONACO, L., *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, StUrb, 1980-81;
- MONTEDORO, G., *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 57-66;
- MORAMARCO, V., *Giochi, teoria dei* (voce), EDEG, Milano, 1985, 561;
- MOROSINI, P., *Intervento Convegno su Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, 5-6 maggio 2006;
- MOUNTOLIVE, *Il quartetto di Bagdad*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 113-130;
- NASH, J., *The Bargaining Problem*, *Econometrica*, XVIII,1950,155;
- NEUMANN-MORGENSTERN, *Teorie of games and economic behavior*, Princeton, 1944;
- NUSSBAUM, M., *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Roma, 2005;
- PALIERO, C.E., *L'economia della pena (un work in progress)*, in SO-Marinucci, I, Giuffrè, 2006, 539;
- PELLICANI, L., *Terrorismo (Aspetti storici)*, ETSS, VIII, 1998, 590-597;
- PRANTL, H., *Die Karlsruher Republik*, *Süddeutsche Zeitung* nr. 20, 2008;
- PULITANÒ, D., *Diritto penale*, Giappichelli, 2007;
- PRINS, G., *La responsabilità di proteggere*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore,104-112;
- REITANO, S., *Le misure di contrasto al terrorismo internazionale tra Unione Europea e normativa italiana di adattamento*, IP, 2004, 1173-1231;
- RIOTTA, G., *Macchiavelli non basta più: l'etica come Realpolitik*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 81-88;
- ROSI, E., *Terrorismo internazionale*, DDP, *Aggiorn. * * **, II, 1628-1648;
- ROXIN, C., *Kann staatliche Folter in Ausnahmefällen zulässig oder wenigstens straflos sein?* FS-Eser, Beck, 2005;
- RUSSO, E.Á., *Il terzo scacchiere. Un'approssimazione alle teorie dello Stato e del diritto a partire dalla teoria dei giochi*, Padova, 2003;
- SACCUCCI, A., *Lotta al terrorismo e rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani*, in Kostoris/Orlandi (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli,?, 365-392;
- SINCLAIR, A., *Storia del terrorismo*, Newton & Compton, 2003, 7-319;
- SPENCER, J.R., *Intervento Convegno su Terrorismo internazionale e tutela dei diritti individuali*, 5-6 maggio 2006;
- STELLA, F., *I diritti fondamentali nei periodi di crisi, di guerra, di terrorismo: il modello Barak*, RIDPP, 2005, 938-950;
- STELLA, F., *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, 2006, 115-125; 221-245;
- VIGANÒ, F., *Terrorismo, guerra e sistema penale*, RIDPP, 2006, 648-703;
- ZAFFARONI, E.R., *Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool*, Resta, F., (trad. di), SO-Marinucci, I, Giuffrè, 2006, 757-789;
- ZAKARIA, F., *Rifare l'America in Medio Oriente*, in Aspenia, *EuropAmerica Democrazie insicure*, Il Sole 24 ore, 155-163;
- ZECCHINI, S., *Le linee guida e strategie dell'Europa per contrastare le nuove minacce alla sicurezza*, Convegno Urbino, 5-6 maggio 2006.